



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale – Sezione procedure concorsuali

I CREDITI DI ARTIGIANI

Dott. Marco Nelli – Pistoia, 15 maggio 2024

COLLOCAZIONE DEL CREDITO

Art. 2751 bis comma 1 n. 5 c.c. - privilegio generale su tutti beni mobili del debitore fallito.

GRADO PRIVILEGIO

- Privilegio generale sui beni mobili – Preferenza art. 2777, comma 2, lett. c), c. c.
- Collocazione sussidiaria sui beni immobili – art. 2776, comma 2, c. c.

PROBLEMATICHE

L'analisi che il curatore deve effettuare per decidere se concedere il privilegio artigiano, attiene la valutazione dei limiti dimensionali dell'impresa: a tal fine deve svolgere un'indagine che semplificativamente va riassunta nella prevalenza del fattore lavoro su quella del capitale, tracciando i contorni della figura dell'imprenditore artigiano, individuale o collettivo, così definito “ai sensi delle disposizioni vigenti”.

Prima il curatore e poi il giudice delegato, sulla base degli elementi forniti, devono quindi riscontrare le “prove ed indizi” forniti dal ricorrente ed in particolare che lo stesso possieda i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi.

Ricorrendo la prova (non certo agevole) di tutte le condizioni esposte, l'impresa - iscritta all'artigianato – può quindi vedere i suoi crediti beneficiare del privilegio in commento.

GIURISPRUDENZA

La Giurisprudenza prevalente prevede che, per determinare la natura artigiana del credito, si debba necessariamente far riferimento alla legislazione di settore (Legge Quadro 443/1985) e non più, diversamente dal passato, all'articolo 2083 del codice civile.

Ne consegue che ai fini dell'ammissione del credito come privilegiato ex art. 2751 bis n.5 c.c. non è sufficiente l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane in quanto questa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio, dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443/1985, cui la norma codicistica rinvia, presupposti che dovranno essere – riscontrati con riferimento all'epoca di insorgenza del credito e/o di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. 18723/2018; Cass. 29916/2018)

GIURISPRUDENZA

La sentenza della Cassazione n. 22379, depositata in data 6 settembre 2019, ha confermato tale orientamento stabilendo che non è condizione sufficiente l'iscrizione all'Albo degli Artigiani ai fini del riconoscimento del privilegio, ma è necessario che il lavoro sia preminente al capitale o che l'apporto professionale sia qualificante.

La Cassazione ha poi anche di recente ribadito, ricordando le Cass. civ., sez. Unite n. 5685/2015, che l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese relativa all'Albo speciale di cui all'art. 5 l. n. 443/1985, pur avendo natura costitutiva, non vale di per sé a far presumere la qualifica di impresa artigiana ai fini del privilegio: nonostante tale iscrizione, che costituisce ad ogni modo un requisito necessario, il giudice può comunque sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice secondo i parametri stabiliti dall'art. 2083 c.c. (cfr. Cass. 31/01/2023, n. 2892).

GIURISPRUDENZA

Con l’ordinanza in commento è stato quindi affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.”.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE

- Certificato di iscrizione all'albo rilasciato dalla C.C.I.A.A. in corso di validità;
- Copia Dichiarazioni dei redditi e Dichiarazioni Iva relative all'anno in cui sono sorte le ragioni del credito;
- Copia situazioni contabili relative all'anno in cui sono sorte le ragioni del credito;
- Copia Libro Unico del Lavoro (o Libro matricola, se credito antecedente al 18/8/2008) e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti nel periodo di riferimento del credito;
- Comunicazione resa dal legale rappresentante relativamente al numero di soci che presta attività lavorativa all'interno della società;
- Copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa;
- Visura Camerale nominativa storica del Socio unico di S.r.l. o accomandatario di S.a.s. (per la verifica degli specifici requisiti).

VERIFICHE DEL CURATORE

Per quanto riguarda l'attività di verifica che deve essere svolta dal Curatore per accertare la sussistenza del privilegio di cui all'articolo 2751 bis comma 1 numero 5 del Codice Civile, i criteri di riferimento sono tre e sono i seguenti:

- Presupposto soggettivo
- Presupposto oggettivo
- Limiti dimensionali

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

(ART. 5, CO. 1 E 5, L. 443/85)

Richiede l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Imprese, avente carattere costitutivo, e le seguenti peculiarità:

- per l'Imprenditore Individuale (art. 2, L. 443/85), l'esercizio personale, professionale e in qualità di titolare dell'impresa, assumendo la piena responsabilità nella direzione e nella gestione della stessa nonché partecipando personalmente al processo produttivo;
- per l'Impresa Collettiva (art. 3, commi 2 e 3, L. 443/85), nei limiti dimensionali della Legge in oggetto, costituita anche in forma societaria, con esclusione delle società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Specifiche limitazioni sono previste per il socio Unico di S.r.l. e per il socio Accomandatario delle S.a.s.:

- S.r.l. unipersonale: l'unico socio deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 della Legge Quadro e non deve essere socio di altra S.r.l. unipersonale o socio accomandante di una s.a.s. anche non artigiana;
- S.a.s.: tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

(ART. 3, COMMA 1, L. 443/85)

Prevede che l'impresa artigiana abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni , anche semilavorati , o di prestazioni di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti).

Occorre sempre verificare che la singola fornitura, oggetto di esame, non costituisca attività meramente commerciale ovvero, nel caso di fornitura composita, occorre distinguere la componente di mera cessione di beni da quella inerente la trasformazione dei beni stessi e di prestazione di manodopera.

In caso di lavorazioni eseguite presso terzi, il relativo costo deve essere rapportato all'ammontare totale del costo sostenuto per i lavoratori dipendenti e verificarne la non prevalenza.

LIMITI DIMENSIONALI

(ART. 4, L. 443/85)

Il terzo criterio di riferimento individua, a seconda del settore di attività della ditta, il numero massimo di dipendenti che possono prestare la propria opera sotto la direzione personale dell'imprenditore o dei soci dell'impresa artigiana, prevedendo anche il mantenimento dei requisiti nel caso di superamento solo temporaneo del predetto limite (art. 5, co. 6, L. 443/85):

- impresa che non lavora in serie: n. massimo dipendenti 18 di cui n. massimo apprendisti 9; il n. massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: n. massimo dipendenti 9 di cui n. massimo apprendisti 5; il n. massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

LIMITI DIMENSIONALI

(ART. 4, L. 443/85)

- impresa del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: n. massimo dipendenti 32, di cui n. massimo apprendisti 16; il n. massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- impresa di autotrasporto: n. massimo dipendenti 8.
- impresa di costruzioni edili: n. massimo dipendenti 10 di cui n. massimo apprendisti 5; il n. massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

LIMITI DIMENSIONALI

(ART. 4, L. 443/85)

Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali e occupazionali:

- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti no apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

PROPOSTA DEL CURATORE

“Trattasi di credito per prestazioni che è stato verificato sulla scorta della contabilità della fallita/società insolvente e della documentazione prodotta dall’istante (Cass. 31/05/2011, n. 12013) e che si ritiene congruo [e che si ritiene di ridurre a euro xxx, non risultando provata la differenza], da ammettere al concorso in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 C.C. per la parte di credito corrispondente all’imponibile delle fatture emesse e prodotte, risultando provata la natura di impresa artigiana secondo la normativa vigente, rilevandosi per contro la non applicabilità del privilegio speciale ex art. 2752, 2° comma, C.C. per la parte corrispondente alla rivalsa dell’I.V.A. esposta in fattura, non potendosi individuare i beni su cui esercitarlo (al chirografo, essendo stato provato il credito, escluso il privilegio richiesto non essendo stata provata l’iscrizione all’albo, o ancora poiché il legale rappresentante dell’istante non risulta svolgere personalmente l’attività nella società)

COSTO DEL LAVORO

Al fine di determinare il costo del lavoro occorre quindi rilevare le seguenti componenti di costo:

- Retribuzioni
- Contributi previdenziali
- Accantonamento al fondo T.F.R.
- Altri costi comuni del personale
- Compensi ai collaboratori coordinati e continuativi
- Compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
- Costo figurativo del lavoro del titolare dell'impresa
- Costo figurativo del lavoro dei soci amministratori
- Costo figurativo del lavoro dei collaboratori familiari
- Costo figurativo del lavoro di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

CAPITALE INVESTITO

Al fine di determinare il costo del capitale investito nell'attività caratteristica occorrerà rilevare le seguenti componenti di costo:

- Costo di acquisto delle materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci
- Rimanenze iniziali di materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci
- Rimanenze finali di materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci
- Locazioni ed affitti passivi
- Incremento delle immobilizzazioni interne nell'esercizio (Voce A 4) del CE)
- Quote di ammortamento e svalutazione per gestione caratteristica
- Canoni di leasing di beni strumentali
- Costo delle lavorazioni presso terzi o esterne